



**COMUNE DI SAN PIETRO IN CARIANO**  
**Provincia di Verona**

---

***Regolamento per la concessione di sovvenzioni,  
contributi, sussidi ed ausili finanziari e per  
l'attribuzione di altri vantaggi economici ad  
associazioni, istituzioni, enti ed organismi  
pubblici e privati  
(art. 12 Legge 7 agosto 1990 n. 241)***

*Approvato con Deliberazione Consiliare n° 46 del 21/09/2015 e s.m.i.*

## SOMMARIO

Capo I.....	3
DISPOSIZIONI GENERALI .....	3
ART. 1 - Ambito di applicazione .....	3
ART. 2 - Natura e tipologia dei contributi e delle altre utilità economiche.....	4
ART. 3 - Settori d'intervento .....	4
Capo II .....	5
CONCESSIONE DI SOVVENZIONI, CONTRIBUTI, SUSSIDI ED AUSILI FINANZIARI E PER L'ATTRIBUZIONE DI ALTRI VANTAGGI ECONOMICI .....	5
ART. 4. - Interventi relativi ad attività sociali, socio-assistenziali, socio-sanitarie, umanitarie e di sostegno alla famiglia.....	5
ART. 5 - Interventi relativi all'impegno civile e alla tutela e promozione dei diritti umani	5
ART. 6 - Interventi relativi ad attività culturali .....	5
ART. 7 - Interventi relativi ad attività educative.....	6
ART. 8 - Interventi relativi al turismo, tutela e promozione del territorio.....	6
ART. 9 - Interventi relativi ad attività ricreative e sportive .....	6
ART. 10 - Interventi relativi allo sviluppo economico .....	6
ART. 11 – Ricorrenze e solennità civili e religiose.....	7
ART. 12 - Assistenza e promozione dell'attività scolastica .....	7
ART. 13 - Indirizzi dell'amministrazione comunale .....	8
ART. 14 - Criteri .....	8
ART. 15 - Casi particolari.....	8
ART. 16 - Modalità di presentazione dell'istanza per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici .....	9
ART. 17 - Esame della domanda e concessione contributo .....	10
ART. 18 - Modalità di erogazione .....	11
ART. 19 - Utilizzazione delle sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari e vantaggi economici .....	12
ART. 20 – Decadenza e decurtazione .....	13
ART. 21 - Responsabilità .....	13
Capo III .....	13
PATROCINIO AD INIZIATIVE, ATTIVITA' O MANIFESTAZIONI .....	13
ART. 22 - Patrocinio del comune.....	13
ART. 23 - Vantaggi connessi alla concessione del patrocinio.....	14
ART. 24 - Modalità di presentazione dell'istanza .....	14
ART. 25 - Concessione del patrocinio .....	14
Capo IV.....	15
DISPOSIZIONI FINALI .....	15
ART. 26 – Entrata in vigore, norma transitoria ed abrogazione .....	15

## **Capo I**

### **DISPOSIZIONI GENERALI**

#### **ART. 1 - Ambito di applicazione**

1. Il presente Regolamento, in attuazione dell'art. 12 della legge 7 agosto 1990 n. 241 e dello Statuto dell'Ente, contiene le norme che fissano i criteri e le modalità relative alla concessione da parte del Comune di San Pietro in Cariano di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari, denominati di seguito semplicemente contributi, nonché l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a favore dei seguenti soggetti non aventi scopo di lucro, fatto salvo quanto previsto al successivo art. 16, comma 1, lett. b) da considerarsi caso assolutamente eccezionale: associazioni, istituzioni, enti (anche ecclesiastici), organismi pubblici ed organismi privati. Per l'individuazione di tali soggetti si ha riguardo anche a quanto stabilito dal vigente regolamento comunale dell'albo e della consulta delle associazioni approvato con deliberazione consiliare n. 51 del 29/09/2014, esecutiva, e s.m.i.

Il presente regolamento è redatto secondo i principi sanciti dall'art. 118 della Costituzione italiana, dall'art. 7 della Legge 131/2003 e dal D.Lgs 267/2000.

2. Il presente regolamento non si applica:

- a) alla concessione di immobili di proprietà comunale, compresa l'assegnazione di sale o spazi pubblici ai sensi del vigente regolamento per la concessione e l'utilizzo di sale e locali comunali approvato con deliberazione consiliare n. 71 del 29/11/2013 e s.m.i. e l'assegnazione di impianti sportivi ai sensi del vigente regolamento comunale per l'utilizzo di impianti sportivi approvato con deliberazione consiliare n. 42 del 28/12/2007 e s.m.i.;
- b) alla gestione dei servizi e interventi comunali affidati a terzi per i quali si provvede con apposita disciplina o sulla base della approvazione di specifiche convenzioni;
- c) alla gestione da parte di terzi di complessi di attività caratterizzati da rilevante impegno operativo, da significativa durata temporale - annuale o pluriennale - e da eventuali obblighi di controprestazione assunti nei confronti del Comune, per i quali si provvede sulla base di specifiche convenzioni;
- d) ad ambiti di attività caratterizzati da normative specifiche per i quali il Comune interviene con apposita disciplina.

3. Rientra nella disciplina generale del presente regolamento il conferimento del Patrocinio da parte del Comune di San Pietro in Cariano.

4. Restano salve le disposizioni contenute in leggi, regolamenti o altri atti normativi dello Stato, della Regione e del Comune che dettano la disciplina per la concessione di contributi e benefici economici in materie specifiche con particolare riferimento all'erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e all'attribuzione di vantaggi economici alle persone fisiche (a titolo esplicativo il Regolamento comunale per la realizzazione di interventi e prestazioni di servizi in campo sociale).

## **ART. 2 - Natura e tipologia dei contributi e delle altre utilità economiche**

1. I contributi ed i vantaggi economici di cui al presente regolamento possono essere riferiti ad interventi, progetti, iniziative o manifestazioni singole, occasionali o di carattere straordinario oppure a programmi di interventi o attività di più largo respiro e durata, in un'ottica di pluralismo e di partecipazione dei cittadini alla formazione dei processi sociali, entro i limiti delle previsioni di bilancio in relazione ai fondi stanziati negli specifici capitoli di spesa.
2. Per contributi o altre utilità economiche si intendono le erogazioni di denaro e le altre misure illustrate appresso, aventi un diretto valore economico, elargite a soggetti che non assumono alcun obbligo di controprestazione.
3. I benefici assumono la forma di contributi allorché l'erogazione economica diretta è finalizzata a favorire attività o iniziative senza fini di lucro, per le quali il Comune si accolla soltanto una parte dell'onere complessivo, ritenendole in ogni caso meritevoli di essere sostenute.
4. Sono considerate altre utilità economiche, ove previste, le tariffe o i prezzi agevolati, la fruizione gratuita di prestazioni, servizi o beni mobili del Comune (esclusi i beni di rappresentanza come individuati al successivo art. 26, comma 1, lett. a), nel rispetto delle disposizioni dettate dai vigenti Regolamenti comunali in materia.
5. Il Comune può assumersi l'intero onere economico di un'iniziativa promossa da un soggetto terzo qualora - in forza della sua peculiare rilevanza sociale e culturale e/o per la stretta correlazione con gli obiettivi ed i programmi dell'Amministrazione - decida di acquisire la veste di co-promotore, assumendola come attività propria.

## **ART. 3 - Settori d'intervento**

I settori d'intervento sono relativi a:

- a) attività sociali, socio-assistenziali, socio-sanitarie, umanitarie e di sostegno alla famiglia;
- b) impegno civile, tutela e promozione dei diritti umani, attività culturali, attività educative, turismo, tutela e promozione del territorio;
- c) attività ricreative e sportive;
- d) sviluppo economico;
- e) Ricorrenze e solennità civili;
- f) assistenza e promozione dell'attività scolastica;
- g) altri settori di intervento;

## **Capo II**

### **CONCESSIONE DI SOVVENZIONI, CONTRIBUTI, SUSSIDI ED AUSILI FINANZIARI E PER L'ATTRIBUZIONE DI ALTRI VANTAGGI ECONOMICI**

#### **ART. 4. - Interventi relativi ad attività sociali, socio-assistenziali, socio-sanitarie, umanitarie e di sostegno alla famiglia**

Gli interventi possono essere disposti a favore dei soggetti di cui al precedente art. 1, comma 1, per iniziative, attività o manifestazioni intese a:

- a) ricercare la prevenzione e la rimozione delle cause di ordine economico, psicologico, culturale ed ambientale tali da provocare situazioni di bisogno o di emarginazione;
- b) ricercare la promozione e lo sviluppo del benessere fisico e sociale della persona ovvero l'assicurazione di forme di protezione sociale alle fasce più deboli della popolazione;
- c) promuovere la sensibilizzazione, l'informazione ed il coinvolgimento sulle problematiche socio-assistenziali, socio sanitarie e l'autonomia di persone disagiate o comunque di soggetti a rischio di emarginazione al fine di favorirne la socializzazione ed evitarne l'isolamento;
- d) favorire la fruizione di strutture, servizi e prestazioni sociali nel rispetto della specificità, delle esigenze e del diritto di scelta da parte degli utenti;
- e) favorire l'adempimento dei compiti affidati alla comunità familiare nel rispetto dei valori sociali, etici e morali propri della famiglia.

#### **ART. 5 - Interventi relativi all'impegno civile e alla tutela e promozione dei diritti umani**

Gli interventi possono essere disposti a favore dei soggetti di cui al precedente art. 1, comma 1:

- a) per manifestazioni dirette a promuovere e sollecitare l'impegno civile dei giovani, degli scolari, degli studenti, degli adulti, degli anziani, nei rispettivi ambienti di vita;
- b) per iniziative aventi come obiettivo la promozione della solidarietà nazionale ed internazionale;
- c) per tutte le iniziative aventi ad oggetto l'esaltazione della dignità dell'uomo dei suoi diritti intangibili, dell'ambiente in cui vive, con riferimento anche a quanto stabilito dagli organismi internazionali.

#### **ART. 6 - Interventi relativi ad attività culturali**

Gli interventi possono essere disposti a favore dei soggetti di cui al precedente art. 1, comma 1, per:

- a) iniziative, attività o manifestazioni, anche realizzate di concerto con altre pubbliche Amministrazioni, intese a favorire la promozione e lo sviluppo della cultura anche mediante l'organizzazione di mostre, convegni, rassegne artistiche (teatro, musica danza, cinema etc.) ed altre iniziative che abbiano come finalità

di attivare la partecipazione dei cittadini di San Pietro in Cariano alla vita culturale, nell'ottica della formazione permanente dell'individuo e della promozione sociale;

- b) iniziative tese a sviluppare e mantenere la conoscenza e i rapporti fra diverse popolazioni e diverse culture, promuovendo uno scambio interculturale e di esperienze;

### **ART. 7 - Interventi relativi ad attività educative**

Gli interventi possono essere disposti a favore dei soggetti di cui al precedente art. 1, comma 1 per iniziative, attività o manifestazioni, anche realizzate di concerto con altre pubbliche Amministrazioni, intese a favorire, nell'ambito delle istituzioni scolastiche e dell'educazione permanente, le finalità didattiche, artistiche, musicali, teatrali, cinematografiche, editoriali ed espositive, nonché la realizzazione di convegni, mostre e rassegne, o per attività di prevenzione e recupero del disagio giovanile.

### **ART. 8 - Interventi relativi al turismo, tutela e promozione del territorio**

Gli interventi possono essere disposti a favore dei soggetti di cui al precedente art. 1, comma 1 per iniziative, attività o manifestazioni intese a incentivare il turismo ed a favorire la salvaguardia e la valorizzazione dell'ambiente naturale, la tutela del territorio e delle specie animali, il decoro dell'ambiente urbano.

### **ART. 9 - Interventi relativi ad attività ricreative e sportive**

1. Nel rispetto di quanto dettato dal precedente art. 1, comma 1, gli interventi possono essere disposti:

- a) per quanto attiene alle attività sportive, a favore di associazioni, enti o gruppi dilettantistici, enti di promozione sportiva, enti o società affiliate alle federazioni del C.O.N.I. e di associazioni, enti, società o gruppi che operano a San Pietro in Cariano per l'organizzazione di manifestazioni sportive, a livello locale, cittadino, provinciale, regionale, nazionale ed internazionale o per l'espletamento di attività sportive che coprono un intero anno sociale o stagione sportiva. Particolare attenzione sarà riservata agli sport che stabiliscono un corretto rapporto con l'ambiente, alle discipline di base che rivestono carattere formativo, alle iniziative che mettono al centro il mondo dei giovani, alle attività sportive dilettantistiche;
- b) per l'organizzazione e la gestione di attività ricreative e del tempo libero le cui finalità sono indirizzate al soddisfacimento di interessi collettivi;

### **ART. 10 - Interventi relativi allo sviluppo economico**

1. Gli interventi possono essere disposti a favore dei soggetti di cui al precedente art. 1, comma 1 che operano a sostegno di attività economiche tradizionali o innovative.

2. Le funzioni del Comune per promuovere e sostenere la valorizzazione dei settori economici di maggiore rilevanza o tradizione sono esercitate mediante interventi rivolti in particolare:

- a) al concorso per l'organizzazione di fiere, mostre, esposizioni, rassegne e simili manifestazioni, sia che si tengano sul territorio del Comune sia al di fuori di esso quando accolgano una significativa partecipazione delle attività esercitate nel Comune;
- b) al concorso per l'effettuazione di iniziative collettive, di promozione e valorizzazione dei prodotti locali;
- c) al concorso per manifestazioni ed iniziative qualificanti per l'immagine della comunità e delle tradizioni tipiche locali.

### **ART. 11 – Ricorrenze e solennità civili**

Gli interventi possono essere disposti a favore dei soggetti di cui al precedente art. 1, comma 1 per iniziative, attività o manifestazioni promosse per mantenere vive le tradizioni locali che incontrano il generale favore od organizzate in occasione di ricorrenze civili o della celebrazione di anniversari della storia e della tradizione nazionale e cittadina.

### **ART. 12 - Assistenza e promozione dell'attività scolastica**

1. Gli interventi possono essere disposti a favore delle istituzioni scolastiche statali per le attività appresso elencate rivolte alle fasce seguenti fasce scolastiche: scuola dell'infanzia, scuola primaria, secondaria di I<sup>o</sup> grado e secondaria di II<sup>o</sup> grado;

- a) Progettazione e realizzazione d'interventi di educazione, formazione ed istruzione mirate allo sviluppo della persona, adeguati ai diversi contesti sociali, alla domanda delle famiglie, alle caratteristiche dei soggetti coinvolti, al fine di garantire loro il successo formativo coerentemente con le finalità e gli obiettivi generali del sistema d'istruzione e con l'esigenza di migliorare l'efficacia del processo d'insegnamento e apprendimento;
- b) miglioramento dell'offerta formativa che dovrà impegnare le singole scuole nella promozione delle eccellenze e delle potenzialità e nell'eliminazione della dispersione e degli abbandoni favorendo l'innalzamento del livello culturale e l'integrazione dei soggetti disabili o svantaggiati;

2. Gli interventi possono altresì essere disposti a favore dei soggetti di cui al precedente art. 1, comma 1 per le attività di cui alle lettere a) e b) del precedente comma 1, purchè tali attività siano state approvate dall'Istituzione Scolastica interessata secondo le modalità stabilite dall'ordinamento scolastico;

### **ART. 13 – Altri settori di intervento**

Gli interventi possono essere disposti a favore dei soggetti di cui al precedente art. 1, comma 1 per iniziative/progetti/eventi comunque denominati che non rientrano nei settori di intervento individuati negli articoli precedenti e le cui finalità collimino con gli scopi statutari dell'Amministrazione Comunale;

## **ART. 14 - Indirizzi dell'amministrazione comunale**

1. L'Amministrazione Comunale procede al riparto, anno per anno, su appositi capitoli di bilancio corrispondenti alle diverse aree di intervento, delle risorse che intende destinare ai contributi.
2. La valutazione delle domande ed il loro accoglimento avvengono nei limiti delle risorse disponibili e con osservanza delle presenti disposizioni.

## **ART. 15 - Criteri**

La concessione delle forme di sostegno è stabilita, fermo il disposto dell'art. 14, tenuto conto della valutazione dei contenuti dell'attività o dell'iniziativa proposta secondo il parametro della intrinseca "rilevanza sociale" intesa come rilevanza congiunta dei sottostanti aspetti:

- perseguimento d'interessi di carattere generale con particolare riferimento ai valori della solidarietà;
- natura del servizio prestato o dell'iniziativa promossa con particolare riguardo a quelli resi gratuitamente alla generalità dei soggetti o a categorie sociali svantaggiate avuto riguardo alla situazione del territorio comunale;
- attività o iniziative volte alla prestazione di servizi non erogati o solo in parte erogati da enti pubblici;
- tipo di organizzazione con priorità a quelle che operano senza fini di lucro a favore di terzi;

2. L'ammontare e le condizioni di conferimento delle forme di sostegno sono stabilite in riferimento:

- a) al sostegno fornito da altri enti pubblici o privati (sponsor);
- b) al contributo richiesto rispetto al costo complessivo;

## **ART. 16 - Casi particolari**

1. nel rispetto dei vigenti regolamenti comunali specifici per materia e ad espressa deroga di quanto previsto dal vigente regolamento comunale dell'albo e della consulta delle associazioni, approvato con deliberazione consiliare n. 51 del 29/09/2014, esecutiva, e s.m.i. ed in particolare dall'art. 3, si stabilisce che:

a) in casi particolari, adeguatamente motivati e documentati, la concessione di interventi (contributi o altre utilità economiche) può essere altresì disposta dalla Giunta Comunale a favore di enti, associazioni e comitati per interventi di solidarietà internazionale a favore di popolazioni dei Paesi in via di sviluppo o per interventi di solidarietà a favore di popolazioni in condizioni disagiate conseguenti a eventi straordinari o calamità naturali o per iniziative umanitarie di carattere urgente ed eccezionale.

b) la Giunta Comunale può disporre interventi (contributi o altre utilità economiche) a favore di Enti con scopo di lucro **solo ed esclusivamente** nel caso di iniziative senza scopo di lucro di alto valore sociale, culturale e sportivo o che comunque



possano rappresentare un evidente vantaggio per l'immagine del territorio e/o un servizio per i residenti del comune. In tali casi l'ente promotore deve integrare la richiesta con una dichiarazione con la quale attesta che dall'iniziativa non ricava alcun lucro e che la stessa risponde ai principi e alle finalità espresse dal presente regolamento;

c) in altri casi assolutamente eccezionali, ampiamente ed adeguatamente motivati e documentati da parte dell'Ente promotore, la Giunta Comunale può eventualmente disporre, a favore dei soggetti individuati al precedente art. 1, comma 1 che non abbiano scopo di lucro, la concessione di interventi (contributi o altre utilità economiche) per iniziative/progetti/eventi comunque denominati che vadano a diretto ed esclusivo vantaggio della comunità di San Pietro in Cariano e le cui finalità collimino con gli scopi statutari dell'Amministrazione Comunale;

### **ART. 17 - Modalità di presentazione dell'istanza per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici**

1. I soggetti di cui all'art. 1, comma 1, possono chiedere al Comune la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari o l'attribuzione di vantaggi economici.
2. La domanda, presentata su apposito modulo, va indirizzata al Sindaco e deve essere sottoscritta dal legale rappresentante dell'ente, associazione o organizzazione o suo delegato.
3. La domanda deve pervenire all'Ufficio Protocollo, di norma, almeno 30 (trenta) giorni prima della data prevista per l'effettuazione dell'iniziativa o dell'attività.
4. Nella domanda devono essere indicati i seguenti elementi:
  - a) denominazione o ragione sociale, data di costituzione, indirizzo, codice fiscale o partita iva dell'associazione, organizzazione o ente;
  - b) descrizione e durata (indicando dettagliatamente data di inizio e data di conclusione) dell'iniziativa, della manifestazione o dell'attività che si intende realizzare avvalendosi del supporto dell'Ente;
  - c) finalità dell'intervento ed indicazione dei soggetti interessati o beneficiari;
  - d) dettagliato piano finanziario con indicazione delle varie voci di entrata, compresa l'eventuale quota di autofinanziamento, e di spesa per gli interventi, le iniziative o le manifestazioni singole o occasionali;
  - e) bilancio di previsione dell'anno finanziario corrente per i contributi a sostegno di attività che si svolgono durante tutto l'anno solare e/o per una intera stagione sportiva, ove non già in possesso dell'Amministrazione Comunale;
  - f) ammontare del contributo richiesto all'Amministrazione Comunale;
  - g) indicazione degli eventuali contributi richiesti o elargiti da altri soggetti pubblici o derivanti da soggetti privati (sponsor);
  - h) impegno a presentare a consuntivo un dettagliato rendiconto delle entrate e delle spese sostenute per l'attività ammessa a contributo nei termini dettati dal successivo art. 21, comma 1, lett. b);

- i) dichiarazione di essere a conoscenza delle norme dettate dal presente regolamento ed in particolare delle cause di decadenza e decurtazione di cui al successivo art. 21.
- j) impegno a presentare il bilancio consuntivo dell'anno finanziario di concessione del contributo per le richieste relative ad attività che si svolgono durante l'intero anno sociale e/o stagione sportiva;
- k) impegno a fornire, quando richiesta, la documentazione relativa ai dati indicati nel resoconto o nel bilancio consuntivo;
- l) impegno ad utilizzare il contributo eventualmente concesso per le finalità dichiarate nella domanda;
- m) dichiarazione che l'eventuale attività commerciale svolta non è preminente rispetto ai fini sociali;
- n) dichiarazione resa nelle forme di legge relativa alla veridicità di quanto esposto nella domanda.

5. Qualora il soggetto promotore richieda esclusivamente i benefici previsti dall'art. 2 comma 4 del presente Regolamento, il termine di presentazione della domanda fissato al comma 3 è ridotto, di norma, a giorni 15 (quindici).

### **ART. 18 - Esame della domanda e concessione contributo**

1. L'accoglimento della domanda e la misura delle forme di sostegno è disposta dalla Giunta Comunale con proprio provvedimento in conformità alle norme del presente regolamento e all'osservanza dei criteri di cui all'art. 15, nei limiti della capacità finanziaria degli stanziamenti definiti in bilancio.

Nel caso delle altre utilità economiche come definite al precedente art. 2, comma 4 ed ove richiesto dalla vigente normativa, sarà cura del Responsabile del servizio competente per materia emettere il relativo provvedimento (autorizzazione, concessione etc.), nel rispetto degli specifici e vigenti regolamenti comunali e sulla scorta di quanto eventualmente stabilito dalla Giunta Comunale con il provvedimento di cui al periodo precedente.

2. L'istruttoria delle domande ha luogo a cura del competente servizio verificando i requisiti soggettivi del richiedente e quelli oggettivi delle iniziative, con particolare riguardo alla congruità delle spese e delle entrate previste.

3. I contributi possono essere erogati solo a fronte di spese vive, relative allo svolgimento dell'iniziativa o dell'attività oggetto della richiesta. Rimane inteso che non sono considerate, ai fini dell'erogazione dei contributi, le spese che fanno carico al richiedente per compensi o rimborsi, anche parziali e sotto qualsiasi forma, di prestazioni personali di qualsiasi tipo da parte di propri soci o aderenti.

4. E' comunque facoltà dell'Amministrazione non ammettere a contributo le spese che non appaiono necessarie o giustificabili in relazione alla realizzazione dell'iniziativa, manifestazione o attività oggetto della domanda.

5. L'entità del contributo concedibile non può in ogni caso superare la differenza tra le spese ritenute ammissibili ai sensi dei commi precedenti e le entrate relative all'iniziativa, manifestazione o attività specifica oggetto della richiesta.

6. Il Comune provvederà a comunicare formalmente la concessione del contributo prioritariamente tramite P.E.C. (posta elettronica certificata) ed in alternativa tramite raccomandata A.R.;

### **ART. 19 - Modalità di erogazione**

1. la liquidazione dei contributi viene effettuata con provvedimento del Responsabile del Settore competente in unica soluzione al termine dell'iniziativa, a seguito di presentazione della documentazione richiesta, fatto salvo quanto stabilito al successivo comma 2 del presente articolo.

2. Per le iniziative che si svolgono in un arco di tempo superiore a 6 mesi, potrà essere liquidato un acconto non superiore al 50% del contributo concesso. Tale acconto verrà liquidato su specifica richiesta del beneficiario e semprechè il provvedimento di concessione del beneficio preveda tale facoltà;

3. la liquidazione del beneficio o il saldo del contributo laddove sia stato liquidato l'acconto come previsto al precedente comma 2, sarà corrisposto, nulla ostando e comunque fermo restando il rapporto percentuale tra disavanzo previsto in sede di richiesta e contributo concesso, dal responsabile del settore competente con proprio provvedimento, a seguito della presentazione all'Amministrazione Comunale, da parte del beneficiario, della documentazione indicata al successivo comma 4. Pertanto, se dall'esame della documentazione presentata emergesse un disavanzo inferiore a quanto previsto in sede di richiesta, il responsabile del settore competente liquiderà il contributo ridotto proporzionalmente nel rispetto del citato rapporto percentuale (es: disavanzo previsto € 1.000,00 - contributo concesso € 300,00 – rapporto percentuale 30%. Se il disavanzo accertato a seguito di presentazione del rendiconto risulta ad essere di € 800,00, il contributo da liquidare è pari ad € 240,00 [€ 800,00 x 30%])  
In ogni caso non potrà essere liquidata una somma superiore al contributo concesso, anche laddove, a consuntivo, emergesse un disavanzo superiore a quanto previsto in sede di richiesta.

4. Per la liquidazione del contributo, il soggetto beneficiario dovrà far pervenire all'Ufficio Protocollo del Comune di San Pietro in Cariano la seguente documentazione nei termini e con le modalità dettate dal successivo art. 21, comma 1, lett. b) a pena di decadenza:

- a) sintetica relazione illustrativa sull'esito dell'iniziativa, attività o manifestazione attuata corredata di copia del materiale di comunicazione eventualmente realizzato;
- b) dettagliato rendiconto o consuntivo con indicazione delle varie voci di entrata, delle spese sostenute e dell'eventuale disavanzo di spesa per gli interventi, le iniziative o le manifestazioni singole o occasionali;
- c) bilancio consuntivo dell'anno finanziario di concessione del contributo per i benefici relativi ad attività che coprono l'intero anno sociale e/o sportivo;
- d) dichiarazione che su tutto il materiale promozionale inerente l'attività oggetto di contributo è stato apposto il logo del Comune e che si è provveduto ad evidenziare, anche in eventuali messaggi audio e video trasmessi da radio e

televisioni, che la stessa è stata realizzata grazie al contributo del Comune di San Pietro in Cariano;

- e) dichiarazione del legale rappresentante sottoscritta nelle forme di legge attestante la veridicità del contenuto del consuntivo e del bilancio stesso;
- f) attestazione che indichi l'applicabilità o meno della ritenuta d'acconto prevista dall'art. 28 del D.P.R. n. 600/1973;

E' facoltà del beneficiario produrre dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, resa ai sensi e per gli effetti dell'art. 47 del DPR 445/2000, in luogo della documentazione di cui alle lettere b), c), d) e) ed f) del presente comma;

In ogni caso tale documentazione dovrà essere sottoscritta dal chi legalmente rappresenta il soggetto beneficiario.

Il Responsabile del Settore competente può richiedere la presentazione dei documenti giustificativi dei dati scritti in consuntivo o in bilancio nel caso lo ritenga opportuno.

5. Ove dal consuntivo o dal bilancio presentato dal beneficiario ai sensi dei precedenti commi dovesse risultare una differenza fra le spese ritenute ammissibili e le entrate relative all'iniziativa, manifestazione o attività oggetto della richiesta, di importo inferiore agli acconti già corrisposti, il Responsabile del Settore procederà al recupero della somma eccedente a carico del beneficiario secondo le modalità stabilite dalla legge.

#### **ART. 20 - Utilizzazione delle sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari e vantaggi economici**

1. La concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e vantaggi economici comporta per i soggetti richiedenti l'obbligo di realizzare le iniziative, attività o manifestazioni programmate.

2. Il beneficiario del contributo deve evidenziare su tutto il materiale pubblicitario dell'iniziativa o dell'attività annuale, compresi i messaggi audio e video trasmessi da radio e televisioni, che la stessa viene realizzata grazie al contributo del Comune di San Pietro in Cariano.

Nei casi previsti dall'art. 2 comma 5 il Comune deve comparire con la stessa rilevanza del soggetto promotore.

3. In caso di mancata attuazione dell'iniziativa o di mancato rispetto di quanto previsto dal presente Regolamento, il Responsabile del Settore competente dispone, con apposito atto, la revoca di quanto concesso e il recupero totale o parziale delle somme erogate in relazione a quanto realizzato.

4. In caso di parziale o diversa attuazione dell'iniziativa per cui è stato concesso il contributo si agisce secondo le modalità stabilite dall'art. 21 comma 1 lett. c) del presente Regolamento.

## ART. 21 – Decadenza e decurtazione

1. I soggetti richiedenti ed assegnatari di benefici economici di cui al presente regolamento decadono dal diritto di ottenerli ove si verifichi una delle seguenti condizioni:

- a) non sia stata realizzata l'iniziativa per la quale il contributo era stato concesso;
- b) non venga presentata all'Ufficio Protocollo del Comune di san Pietro in Cariano la documentazione descritta nel precedente art. 19, in particolare per quanto attiene al consuntivo delle spese sostenute, con i seguenti termini e modalità:
  - come regola generale e fatto salvo quanto previsto al punto successivo, entro e non oltre 60 giorni decorrenti dalla data di conclusione dell'iniziativa come dichiarata ai sensi del precedente art. 17, comma 4, lett. b);
  - entro e non oltre 60 giorni decorrenti dalla data di ricezione della nota formale di comunicazione di concessione del contributo **solo ed esclusivamente** nel caso in cui quest'ultima pervenga al soggetto beneficiario oltre la data di conclusione dell'iniziativa come dichiarata ai sensi del precedente art. 17, comma 4, lett. b);
- c) sia stato modificato in modo sostanziale il programma dell'iniziativa. In questo caso, se si accerta un'esecuzione delle iniziative in forma ridotta, si può prevedere l'erogazione di un contributo ridotto rispetto a quello stabilito inizialmente che verrà quantificato dalla Giunta Comunale con proprio provvedimento;

2. Nel caso in cui il contributo sia stato anticipato in parte o integralmente e si verifichi una delle condizioni previste al comma precedente, si farà luogo al recupero, nelle forme previste dalla legge, della somma erogata.

## ART. 22 - Responsabilità

L'Amministrazione Comunale non può essere ritenuta responsabile sul piano civile, penale e amministrativo in relazione agli eventi derivanti dalla realizzazione del progetto, dell'iniziativa, della manifestazione o dell'attività, oggetto di contribuzione.

## Capo III

### PATROCINIO AD INIZIATIVE, ATTIVITA' O MANIFESTAZIONI

#### ART. 23 - Patrocinio del comune

1. Il Comune, sulla base di quanto prevede lo Statuto Comunale ed ai sensi dell'art. 8 del D. Lgs. 267/2000, favorisce l'iniziativa dei cittadini, organizzati in gruppi o associazioni, per lo svolgimento di attività di rilevanza sociale, culturale e sportiva o che comunque possano rappresentare un evidente vantaggio per l'immagine del territorio e/o un servizio per la collettività di San Pietro in Cariano.

2. Per il raggiungimento di tale scopo, il Comune si avvale, tra gli altri, dell'istituto del Patrocinio che rappresenta una forma simbolica di adesione ed una manifestazione di apprezzamento dell'Ente stesso.

3. Il Patrocinio può essere riconosciuto ai soggetti di cui al precedente art. 1, comma 1, che non abbiano scopo di lucro e che lo richiedano espressamente. Il patrocinio non può in ogni caso essere concesso per manifestazioni/iniziativa/eventi comunque denominati: **a)** di carattere partitico o sindacale; **b)** palesemente non coincidenti con le finalità statutarie del Comune di San Pietro in Cariano; **c)** che risultino negative per l'immagine ed il decoro del Comune di San Pietro in Cariano **d)** che abbiano finalità di lucro.

#### **ART. 24 - Vantaggi connessi alla concessione del patrocinio**

1. La concessione del patrocinio gratuito del Comune non comporta benefici finanziari od agevolazioni o l'attribuzione di altri vantaggi economici a favore delle manifestazioni per le quali viene concesso;
2. Ove l'istanza di patrocinio preveda anche la richiesta di attribuzione di benefici finanziari od agevolazioni o l'attribuzione di altri vantaggi economici si applicheranno le disposizioni di cui al successivo art. 26;

#### **ART. 25 - Modalità di presentazione dell'istanza**

1. La richiesta di patrocinio deve uniformarsi alle finalità istituzionali del Comune di San Pietro in Cariano.
2. L'istanza per ottenere la concessione del patrocinio del Comune a favore di iniziative, attività o manifestazioni deve essere indirizzata al Sindaco.
3. L'istanza, sottoscritta dal legale rappresentante o suo delegato, deve essere presentata all'Ufficio Protocollo, di norma, almeno 15 (quindici) giorni prima della realizzazione dell'iniziativa e nella medesima: dovranno essere indicati il genere d'iniziativa, il programma, le date di svolgimento.
4. nel caso in cui l'istanza di patrocinio preveda anche la richiesta di attribuzione di contributi economici come definiti al precedente art. 2, comma 3 o di altre utilità economiche come definite al precedente art. 2, comma 4 (esclusi i beni di rappresentanza come individuati al successivo art. 26, comma 1, lett. a), la relativa richiesta dovrà essere inoltrata con le modalità stabilite dal precedente art. 17;

#### **ART. 26 - Concessione del patrocinio**

1. Il patrocinio del Comune è concesso con le seguenti modalità:
  - a) nei casi di patrocinio gratuito e di patrocinio che comporti anche l'attribuzione di beni di rappresentanza (a titolo esemplificativo: gagliardetti, targhe, medaglie, gadget etc.) con atto scritto del Sindaco eventualmente sentito l'Assessore delegato per materia, contenente la motivazione della concessione e la forma di realizzazione concreta del patrocinio stesso.
  - b) nel caso di patrocinio che comporti anche l'attribuzione di contributi economici come definiti al precedente art. 2, comma 3 o di altre utilità economiche come

definite al precedente art. 2, comma 4 (esclusi i beni di rappresentanza come individuati alla precedente lett. a), con apposita deliberazione di Giunta Comunale. Si applicheranno in tal caso le disposizioni di cui al capo II del presente regolamento (artt. da 4 a 22).

2. L'attribuzione del patrocinio attribuisce al destinatario l'obbligo di menzionare il riconoscimento in tutte le forme di diffusione dell'iniziativa mediante l'inserimento del logo comunale. Esso è prioritario rispetto ad altri riconoscimenti. Tutta la documentazione che contenga espressa menzione del patrocinio comunale dovrà essere tempestivamente trasmessa all'Amministrazione.

## **Capo IV**

### **DISPOSIZIONI FINALI**

#### **ART. 27 – Entrata in vigore, norma transitoria ed abrogazione**

1. Il presente regolamento entra in vigore a partire dalla data di esecutività della deliberazione che lo approva;
2. Le richieste di contributo o di altri vantaggi economici che siano già state accolte con apposita deliberazione di Giunta Comunale prima dell'entrata in vigore del presente regolamento continueranno ad essere disciplinate dal Regolamento per la predeterminazione dei criteri e delle modalità per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e per l'attribuzione di altri vantaggi economici" approvato con deliberazione di C.C. n. 169 del 26/11/1990, esecutiva, e successive modificazioni ed integrazioni;
3. Con l'entrata in vigore del presente Regolamento e fatto salvo quanto previsto al precedente comma 2) viene abrogato il "Regolamento per la predeterminazione dei criteri e delle modalità per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e per l'attribuzione di altri vantaggi economici" approvato con deliberazione di C.C. n. 169 del 26/11/1990, esecutiva, e successive modificazioni ed integrazioni.